

MARCO MASETTI
AVVOCATO
 Via Roma, 36 - 58100 GROSSETO
 c.f. MST MRC 81M26 1726N
 P.IVA 01510220534

ORIGINE

239/14
 986/13
 1569/14

**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI GROSSETO REPUBBLICA
 ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Ris. de...
 CO
 TO

IL GIUDICE DI PACE

DR. Adelma Caccialupi

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta sotto il n° 986 del Registro Affari Civili
 Contenziosi dell'anno 2013

tra

[redacted] elettivamente domiciliato in Grosseto , Via
 Roma n. 36 presso e nello studio dell'avv. [redacted] che lo
 rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione ,
 unitamente e disgiuntamente al dottor [redacted]

ATTORE

E

[redacted] persona
 della Prof.ssa Rita Ciccone nella sua qualità di Direttore " Legale e
 Societario" munita dei poteri conferiti dal Presidente della Società con
 procura speciale notarile , elettivamente domiciliata in Grosseto , Viale
 Matteotti n. 84 presso lo studio dell'avv. [redacted]; rappresentata e
 difesa dall'avv. Luigi Zannella , in forza del mandato a margine della
 comparsa di costituzione e risposta.

CONVENUTA

OGGETTO : pagamento somma risarcimento danni

CONCLUSIONI : COME IN ATTI

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato [REDACTED] conveniva in giudizio innanzi all'intestato Giudice di Pace la Alitalia Compagnia Aerea Italiana S.p.A per ivi sentirla condannare al pagamento della somma di Euro 544,00 , oltre interessi legali dal dovuto al saldo per il rimborso della somma per acquisto dei biglietti aerei , detratto quanto già restituito e comprensiva delle spese sostenute per il procedimento di mediazione .

Si costituiva la convenuta , eccependo preliminarmente l' incompetenza per materia del Giudice adito , difetto di legittimazione passiva dell'Alitalia in quanto i biglietti sono stati venduti dalla società titolare del sito internet Bravofly S.A; come affermato dall'attore tale società ha provveduto a rendere la somma relativa all'acquisto del biglietto relativo al volo Fiumicino - Oporto , pari ad Euro 624,92 . Precisava che la variazione dell'operativo del volo Fiumicino.. Oporto è stata effettuata nel pieno rispetto della normativa che disciplina il settore el trasporto aereo . La cancellazione del volo è avvenuta almeno due settimane prima dell'orario di partenza previsto . Il caso in esame rientra nella previsione dell'art. 5 del Regolamento sopra indicato . Parte attrice ha acquistato in data 30/03/12 un biglietto aereo per il volo Fiumicino - Oporto del 25/05/12 ; la variazione del giorno di partenza (dal 25/05/12 al 26/05/12) è stata comunicata l'8/05/12 con diciassette giorni di anticipo e quindi

nell'arco temporale di fino a 15 giorni prima della partenza prevista .

All'attore è stato offerto un posto sul primo volo alternativo disponibile per la destinazione prescelta , e precisamente quello in partenza il 26/05/12 , come previsto dal Regolamento n. 261/2004 .

L'udienza del 14/05/13 veniva rinviata al 27/06/12 per la precisazione delle conclusioni sulle eccezioni di parte convenuta . A tale udienza ,previa discussione , la causa veniva trattenuta a sentenza .


Con sentenza del 29/07/13 l'eccezione veniva respinta e con separata ordinanza la causa veniva rinviata all'udienza del 24/10/13

A tale udienza le parti chiedevano concordenente rinvio per la precisazione delle conclusioni .

All'udienza di rinvio del 23/01/14 la causa veniva trattenuta in decisione , previa discussione e precisazione delle conclusioni .

MOTIVI DELLA DECISIONE

LA DOMANDA ATTRICE E' RISULTATA FONDATA E PROVATA E DEVE ESSERE ACCOLTA . LA COMPAGNOA AERERA CONVENUTA HA RIMBORSATO IL BIGLIETTO DI ANDATA, MA NON QUELLO DI RITORNO . ALL'ATTORE NON E' STATA DATA ALCUNA ALTERNATIVA A TROVARE UN VOLO DI PARTENZA CAUSA DELLA SOPPRESSIONE DEL VOLO PRENOTATO , RIFIUTANDOSI DI PAGARE ANCHE LA SOMMA SPESA PER IL VOLO DI RITORNO . E' RISULTATO EVIDENTE CHE NON AVENDO AVUTO LA POSSIBILITA' DI PARTIRE ALLA DATA PRENOTATA DALL'ATTORE , IL MEDESIMO NON HA ALCUNA POSSIBILITA' PRATICA DI SEGUIRE IL PROGRAMMA DELLE SUE VACANZE . PER QUANTO SOPRA , LA DOMANDA ATTRICE VIENE ACCOLTA . LE SPESE DEL PRESENTE GIUDIZIO SEGUE LA SOCCOMBENZA .



P.Q.M.

IL GIUDICE DI PACE

definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da [REDACTED]
[REDACTED], con atto di citazione regolarmente notificato alla
Alitalia Compagnia Aerea italiana S.p.a. In persona della [REDACTED]
[REDACTED] nella qualità di Direttore Legale e Societario ,
Accertato l'inadempimento contrattuale di Alitalia Compagnia
Aerea Italiana , dichiara risolto il contratto di viaggio stipulato dal
[REDACTED] Compagnia convenuta , per tramite la
società Bravinext S.a.;

- condanna per l'effetto la Compagnia Aerea Italiana a rifondere all'attore la somma corrisposta per l'acquisto dei biglietti aerei , detratto quanto già restituito , per complessivi Euro 544,00 , comprensivi anche delle spese sostenute per l'introduzione delle spese di mediazione , oltre interessi dal dovuto al saldo .
- Condanna la Compagnia Aerea Italiana S.p.A. In persona della [REDACTED] in qualità di Direttore e Legale Societario , al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 1.150,22 , oltre Euro 22,10 per spese esenti , oltre IVA e CAP come per legge .

Grosseto , 28/03/14



IL GIUDICE DI PACE

[Handwritten signature]

UFFICIO DI PACE IN GROSSETO
31-3-14
[Handwritten signature]